

CITTA' di NARNI

Area Dip.le Gestione e Organizzazione del Territorio

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza della ditta Ditta "ILFER S.P.A." (C.F./P.IVA 00096240551), presentata con PEC prot.n. 25326 del 14/09/2018, tendente ad ottenere una modifica sostanziale dell' A.U.A. già rilasciata con n. 7/2014 (per l'aumento della quantità e tipologia dei rifiuti da trattare), per l'insediamento produttivo ubicato a Narni in Strada di Maratta n. 53;

PRESO ATTO della competenza istruttoria della Regione Umbria, a cui l'istanza veniva trasmessa dai Ns. Uffici con PEC n. 25482 del 17/09/2018;

VISTO il provvedimento finale adottato dalla Regione dell'Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) - con Determina Dirigenziale n. 6809 del 12/07/2019 (comprendente i pareri istruttori);

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e succ. mm.ed ii.;

VISTO il D.P.R. n. 160/2010;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTA la nota ANCI di indirizzi per l'applicazione del D.P.R. n. 59/2013 in materia di AUA;

VISTO l'art. 107, comma 3° - lettera f, del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267;

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59

RILASCIA

Alla Ditta "ILFER S.P.A." (C.F./P.IVA 00096240551) con Sede legale in Strada di Maratta n. 53 - Narni (TR),

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE n. 13/2019

per l'insediamento produttivo ubicato in Strada di Maratta n. 53 nel Comune di Narni, per i seguenti titoli abilitativi:

- **Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;**
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006;**
- **Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- **Comunicazioni in materia di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.**

Alle condizioni espresse nel provvedimento adottato dalla Regione Umbria, con Determina Dirigenziale n. 6809 del 12/07/2019 (comprendente i pareri istruttori), che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale).

La presente autorizzazione revoca tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto della presente AUA e, comunque, non sostituisce eventuali Titoli Edilizi necessari per la modifica dell'impianto. Il presente atto è rilasciato in bollo (ID 0118 009606 7767) per gli usi consentiti dalla legge ed ha una durata pari a quindici anni a decorrere dalla data odierna.

Narni, 18/07/2019
Sigla: MS/ms



Pagina 1 di 1

IL DIRIGENTE
Arch. Antonio ZITTI

COMUNE DI NARNI
Area Dipartimentale Gestione e Organizzazione Territorio
Allegato a A.U.A. n. 13/2019
del 18/07/2019
IL FUNZIONARIO *JA*



Regione Umbria
Giunta Regionale



**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**
Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6809 DEL 12/07/2019

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013, in favore della ditta ILFER - Industria Lavorazione Ferro S.p.A. (P.IVA 00096240551), con sede legale ed unità produttiva in Comune di Narni (TR), Strada di Maratta n. 53.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visti

- il DPR del 13 Marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., "Norme in materia ambientale";



- l'art. 15 della. L. 116/2014 e il successivo decreto attuativo D.M. 30.03.2015 (G.U. n. 84 del 11-04-2015) " linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014".
- la L.R. 02 Aprile 2015 n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative";
- La DGR 1386 del 23/11/2015 "Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015";
- la Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con DGR. 19 settembre 2018, n. 1024.

Premesso:

che il SUAP del Comune di Narni (TR), con nota acquisita dalla Regione Umbria in data 17/09/2018 con prot. 0200014, trasmetteva l'istanza di modifica dell'A.U.A. della ditta ILFER - Industria Lavorazione Ferro S.p.A., con sede legale ed unità produttiva in Comune di Narni (TR), Strada di Maratta n. 53.

Considerato che:

la ditta è già in possesso dell' A.U.A., rilasciata dal Comune di Narni (TR) con atto n. 7/2014 del 23/04/2014, successivamente aggiornata con atti del 13/04/2017 e 05/02/2018, per i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazioni in materia di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

la ditta, con la suddetta istanza, chiedeva ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013, la modifica dei seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazioni in materia di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Valutato:

il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano localizzazione dell'intervento, ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, esaminati gli ulteriori elementi forniti dalla Ditta con nota acquisita dalla Regione Umbria in data 27/11/2018 con prot. 252730;

Ritenuto:

di far riferimento alla normativa in materia per i singoli titoli abilitativi richiesti;

Viste:

le riunioni della Conferenza di Servizi indette, dalla Regione Umbria, nell'ambito del coordinamento dei soggetti competenti, rispettivamente il 24/10/2018 ed il 20/03/2019;

Considerato che:

la Regione Umbria, con D.D n. 9007 del 05/09/2018, relativamente al procedimento di verifica



di assoggettabilità a VIA con oggetto “Modifica sostanziale per aumento di quantitativi ed inserimento nuove tipologie di rifiuti nell’impianto esistente – Autorizzazione A.U.A. n.7/14 Comune di Narni – all’attività di recupero (R13) (R4) di Rifiuti Metallici non pericolosi”, nel Comune di Narni (TR), proponente: Società ILFER – Industria Lavorazione Ferro S.p.A., ritiene che la realizzazione del progetto in epigrafe non determina impatti negativi e significativi sull’ambiente e dispone conseguentemente, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.152/2006, l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto anzidetto.

Considerato altresì che:

- il processo produttivo di gestione rifiuti svolto nello stabilimento consta schematicamente delle fasi sequenziali di:
 - 1) messa in riserva di rifiuti non pericolosi;
 - 2) trattamento dei rifiuti messi in riserva per l’ottenimento di prodotti o per l’invio a successivi impianti di recupero o smaltimento;
 - 3) i rifiuti metallici sono sottoposti a riduzione volumetrica mediante cesoiatura, pressatura ovvero, nel caso di elementi di grandi dimensioni difficilmente movimentabili, viene effettuato taglio ossiacetilenico con dispositivo carrellato predisposto con sistema di abbattimento fumi;
- durante le varie fasi di lavorazione si generano emissioni che vengono captate e convogliate in atmosfera o adottati sistemi per il loro contenimento;
- gli scarichi acque reflue di tipo industriale contenenti sostanze pericolose, provenienti dalle acque di dilavamento dei piazzali e dalle aree esterne, recapitano in corpo idrico superficiale, previo trattamento con impianto di depurazione;
- i fanghi derivanti dal trattamento delle acque di cui al paragrafo precedente, scaricati dal sedimentatore, vengono disidratati a mezzo di impianto a sacchi filtranti e periodicamente smaltiti.
- relativamente all’impatto acustico la ditta ha presentato il documento di valutazione impatto acustico ambientale;

Preso atto :

- del parere (Rep. interno n. 172 del 23.10.2018) formulato dalla Regione Umbria Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) – Sezione AUA – Uffici di Terni – per lo scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose, riportato come ALLEGATO 1
- dell’istruttoria tecnica, repertorio n. 134/2019, formulata dalla Regione Umbria, Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) – Sezione AUA - uffici di Terni, relativa alle emissioni in atmosfera, riportata come ALLEGATO 2;
- che il Comune di Narni (TR), quale soggetto competente in materia di acustica di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, con nota (Prot. N. 28971 del 17/10/2018), acquisita dalla Regione Umbria in data 18/10/2018 con prot. n. 225253, ha espresso parere, riportato come ALLEGATO 3;
- che la Provincia di Terni, competente in materia di rifiuti in regime semplificato, di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs 152/2006, con nota PEC del 29/01/2019 acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 19562 del 31/01/2019 ha trasmesso parere, riportato come ALLEGATO 4;
- che a seguito di documentazione acquisita dalla Regione Umbria in data 07/05/2019 con prot. 0088560 e successiva Visura camerale trasmessa dalla ditta, acquisita al protocollo regionale al n. 128396 del 04/07/2019, risulta il Sig. Fabio Niselli quale rappresentante legale dell’impresa ILFER – Industria Lavorazione Ferro S.p.A. con sede



legale in Comune di Narni (TR), Strada di Maratta n. 53;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente

DETERMINA

1. **di adottare**, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4, del DPR n. 59 del 13 Marzo 2013, in favore della ditta ILFER - Industria Lavorazione Ferro S.p.A., con sede legale ed unità produttiva in Comune di Narni (TR), Strada di Maratta n. 53, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
 - Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006;
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - comunicazioni in materia di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
2. **di vincolare** l'autorizzazione al rispetto, da parte della Ditta ILFER - Industria Lavorazione Ferro S.p.A., di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto, nonché di quelle contenute negli allegati di seguito riportati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

SCARICHI

ALLEGATO 1: parere Rep. interno n. 172 del 23.10.2018, formulato dalla Regione Umbria Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) – Sezione AUA – Uffici di Terni, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

ALLEGATO 2: istruttoria tecnica, repertorio n. 134/2019, formulata dalla Regione Umbria, Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) - uffici di Terni, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto.

ACUSTICA

ALLEGATO 3: parere rilasciato dal Comune di Narni (TR), con nota (Prot. N. 28971 del 17/10/2018), acquisita dalla Regione Umbria in data 18/10/2018 con prot. n. 225253, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto.

RIFIUTI

ALLEGATO 4: parere rilasciato dalla Provincia di Terni con PEC del 29/01/2019, acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 19562 del 31/01/2019, riportato come parte integrante e sostanziale del presente atto.



Il Gestore dovrà inoltre rispettare la seguente condizione:

- entro 30 gg dal rilascio dell'AUA, la ditta dovrà presentare garanzia finanziaria ai sensi della normativa già richiamata nel citato parere, a condizione di operare fino alla sua accettazione ai sensi dell'iscrizione nel registro provinciale PNTR 006.

3. di stabilire che:

- a. la presente autorizzazione riguarda esclusivamente i titoli abilitativi richiesti ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013;
 - b. che la presente autorizzazione in applicazione dell'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013, ha una durata di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAP del Comune di Narni (TR);
 - c. che la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo -opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
 - d. che, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, sulla base della presente autorizzazione;
 - e. che, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DPR 59/2013, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni possono essere imposte dall'autorità competente, prima della scadenza, nel caso in cui:
 - e.1. le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - e.2. lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.
4. **di revocare** tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto della presente autorizzazione unica ambientale.
 5. **di disporre** la trasmissione del presente atto al SUAP del Comune di Narni (TR), per il rilascio del Titolo.
 6. **di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 11/07/2019

L'Istruttore
- Roberto Tafani

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale



Perugia li 12/07/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Claudio Riccardo Rosati
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 12/07/2019

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

Comune di Narni prot.partenza n.0022266 del 22-07-2019 □ □



Rep. interno n. 172 del 23.10.2018 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI - INDUSTRIALE

Oggetto: Ditta ILFER Industria Lavorazione Ferro S.P.A. – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **INDUSTRIALE contenente sostanze pericolose** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la Sig.ra Repetto Giovanna, nata a Terni (TR) il 20.10.1940, residente nel Comune di Terni (TR), in Loc. Viale Benedetto Brin n. 10, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ILFER Industria Lavorazione Ferro S.P.A. (P.I. 00096240551), esercente attività di recupero cascami e rottami metallici sita nel Comune di Narni (TR) – Loc. Strada di Maratta Bassa n. 53 – con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAP del Comune di Narni (TR) in data 17.09.2018 prot. n. 0200014, ha chiesto una nuova Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fig. 29 P.IIa 63), per inserimento di nuove tipologie di rifiuti ed aumento dei quantitativi da trattare;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 7 del 24.03.2014 rilasciata dal SUAP del Comune di Narni (TR), aggiornata con atti del 13.04.2017 e del 05.02.2018;

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo industriale contenenti sostanze pericolose, costituite dalle acque meteoriche di dilavamento (scarico A "piazzale" e scarico B "dietro uffici"), con recapito in corpo idrico superficiale (scolina intubata presente tra la proprietà e la Strada provinciale Marattana), mediante impianto di depurazione, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con DGR n. 1171 del 09.07.2007, aggiornata con DGR n. 424 del 24.04.2012 e DGR n. 717 del 02.07.2013;

VISTA altresì la DGR n. 1024 del 19.09.2018: "Direttiva tecnica regionale per la disciplina degli scarichi delle acque reflue – approvazione";

VISTA la documentazione per la richiesta di modifica a firma del tecnico Dott. Geol. Stefano Ambrosini;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta ILFER S.P.A. è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta ILFER Industria Lavorazione Ferro S.p.A. (P.I. 00096240551), con sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Narni, Strada di Maratta n. 53, (Fg. 29 P.IIa 63), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (scarico A "piazzale" e scarico B "dietro uffici"), con recapito in corpo idrico superficiale (scolina intubata presente tra la proprietà e la Strada provinciale Marattana), mediante impianto di depurazione, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

1. Le acque di scarico (sia per lo scarico A "piazzale" che per lo scarico B "dietro uffici") dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.to Lgs. 152/2006 e s.m. e i. (scarico in acque superficiali) per i seguenti parametri; pH, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Solfati, Cloruri, Idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Oli minerali persistenti, Metalli relativi al ciclo lavorativo aziendale;
2. Le suddette analisi dovranno essere effettuate con cadenza annuale e gli esiti conservati presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità di controllo; qualora ci siano superamenti dei valori limite autorizzati, il Gestore dovrà darne immediata comunicazione e copia alla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA ed AUA) - e all'Arpa Umbria a mezzo fax o PEC ;
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 5. del D.P.R. 59/2013, trattandosi di scarichi contenenti sostanze pericolose, il Gestore dell'impianto, almeno ogni quattro anni, deve presentare una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo alla Regione Umbria e all'ARPA Umbria;
4. La Regione può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione;
5. Il sistema di depurazione dovrà essere mantenuto in buono stato di efficienza, garantendo, tra l'altro, la periodica asportazione dei fanghi e composti oleosi che devono essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia;
6. Ai sensi dell'art. 7 comma 10 della DGR n. 424/2012 e s.m. e i., il Gestore deve garantire che lo scarico in corpo idrico è ammesso semprechè lo stesso non provochi inconvenienti igienico – sanitari quali lo sviluppo di odori, il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti.
7. Provvedere a richiedere nuova autorizzazione in caso di modifica e/o ampliamento dell'insediamento che comporti variazioni quali-quantitative dello scarico;



8. Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e in qualsiasi periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
9. I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata ed i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio.

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.

F.to l'Istruttore Direttivo Tecnico
Dott.ssa Anna Rita Amadei





Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) Uffici di Terni

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - Art. 269.

Repertorio: 134/2019

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) ai sensi del D.P.R. 59/2013. Istruttoria tecnica per il rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m. e i.
Ditta ILFER Industria Lavorazione Ferro S.p.A.

Premesso:

che con istanza di modifica dell' Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta tramite il SUAP del Comune di Narni (TR), acquisita dalla Regione Umbria in data 17/09/2018 con prot. 0200014, la ditta ILFER Industria Lavorazione Ferro S.p.A., con sede legale in Comune di Narni (TR), Strada di Maratta Bassa, n. 53, ha richiesto, ai sensi ai sensi dell' Art. 269 comma 8 del D.Lgs 03/04/2006 n.152, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Comune di Narni (TR), Strada di Maratta Bassa, n. 53;

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., recante norme in materia ambientale;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- L.R. 2 aprile 2015 n. 10, "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e Comunali - Conseguenti modificazioni normative".



Vista:

- l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata con A.U.A. n. 7 del 24/03/2014 aggiornata con D.D. n. 751 del 26/01/2018;

Vista:

- la riunione della Conferenza di Servizi indetta, dalla Regione Umbria in data 24/10/2018;

Considerato:

- il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti; esaminati gli ulteriori elementi forniti dalla ditta pervenuti in data 27/11/2018 con prot. 252730;

Ritenuto:

- di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 4/08/1999 n. 351 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili.

Considerato altresì che:

- la Ditta effettua attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, appartenenti alle tipologie 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.7, 5.8, 5.16 e 5.19, di cui all'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i, sottoposti a procedura semplificata, ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- ove necessario i rifiuti di tipologia 3.1 e 3.2 sono sottoposti a riduzione volumetrica mediante cesoiatura e pressatura ovvero, nel caso di rottami di grandi dimensioni difficilmente movimentabili, mediante dispositivo carrellato per taglio ossiacetilenico;
- il Gestore dichiara che le emissioni atmosferiche connesse alle succitate operazioni di taglio ossiacetilenico dei metalli saranno captate a mezzo di dispositivo mobile dotato di sistema di depolverazione a cartucce;
- le acque reflue di dilavamento, così come definite all'art. 2 della D.G.R. 24/04/2012, n. 424, sono trattate, preliminarmente al recapito in rete fognaria, mediante impianto di depurazione chimico-fisico;
- i fanghi prodotti dal trattamento delle acque di cui al paragrafo precedente, scaricati dal sedimentatore, vengono disidratati a mezzo di impianto a sacchi filtranti e periodicamente smaltiti;
- il Gestore dichiara che le attività di transito degli automezzi e movimentazione dei rifiuti/prodotto finito, avendo luogo su piazzali cementati, non danno luogo ad emissioni diffuse di polveri;

Preso atto :

- del parere tecnico formulato dall'ARPA con nota prot. n. 0022672 del 17/12/2018, acquisito dalla Regione Umbria in data 19/12/2018, con prot. n. 270353;
- del parere del Comune di Narni (TR) prot 28971 del 17/10/2018, acquisito dalla Regione Umbria in data 18/10/2018 con prot. n. 225253.

Terminata:

l'istruttoria da parte dell'ufficio emissioni in atmosfera, del Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA), della Regione Umbria.



SI PROPONE

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'Art. 269, comma 8 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per recupero e preparazione per il riciclaggio di rottami e cascami metallici, ubicato in Comune di Narni (TR), Strada di Maratta Bassa, n. 53, della ditta ILFER - Industria Lavorazione Ferro S.p.A., con sede legale in Comune di Narni (TR), Strada di Maratta Bassa, n. 53;
- 2) di vincolare l'autorizzazione
 - a) alla realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;
 - b) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;
 - c) alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - c.1 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
 - c.2 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
 - c.3 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale A.R.P.A. Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
 - c.4 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
 - d) alle seguenti prescrizioni specifiche:
 - d.1 ai fini della captazione ed abbattimento delle emissioni inquinanti provenienti dalle attività di taglio ossiacetilenico e con smerigliatrice di superfici metalliche di cui in premessa, il Gestore dovrà utilizzare un dispositivo dotato di filtro assoluto HEPA con efficienza di filtrazione minimo H13 (ex UNI EN 1822);



d.2 le operazioni di trattamento dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione le acque reflue di dilavamento così come definite all'art. 2 della D.G.R. 24/04/2012, n. 424, (i.e. disidratazione) e il successivo stoccaggio a monte dello smaltimento, dovranno essere condotti in modo da non dar luogo a molestie olfattive;

3) di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;


SI PROPONE ALTRESI'

4) di revocare l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata con A.U.A. n. 7 del 24/03/2014 aggiornata con D.D. n. 751 del 26/01/2018

L'ISTRUTTORE
Geom. Roberto Tafani



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
P.I. Gianluca Bonaccini



CITTA' di NARNI

Area Dipartimentale Gestione e Organizzazione del Territorio
Unita' Operativa Tutela dell'Ambiente

PROTOCOLLO E DATA
COME DA PEC

Alla Regione UMBRIA

- Servizio Autorizzazioni Ambientali

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it



OGGETTO: AUA - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ditta ILFER S.p.A.
- Espressione parere per modifica A.U.A..

In riferimento all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale già rilasciata alla ditta indicata in oggetto (AUA n. 7/2014 del 24/03/2014) ed alla prossima Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 24/10/2018, con la presente si conferma il parere già espresso precedentemente nel corso del procedimento per il rilascio dell'AUA n. 7/2014; e, comunque, si ricorda che per quanto riguarda gli aspetti connessi all'inquinamento acustico l'insediamento della Soc. "ILFER S.p.A." ricade in Classe V (→ Aree prevalentemente industriali) ed in tale zona è previsto il rispetto dei seguenti valori limite:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classe acustica	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
Classe V	65	55

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A)

Classe acustica	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
Classe V	70	60


Distinti saluti.



p. IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO/TECNICO

Dr. Sandro MERCORELLI



PROVINCIA DI TERNI

AREA TECNICO - GIURIDICA

SERVIZIO AMBIENTE

GESTIONE PROCEDURE SEMPLIFICATE

V.le della Stazione, n°. 1 - 05100 TERNI (TR)

Tel.: 0744 483630

provincia.terni@postacert.umbria.it

Cod. Fisc. / Part. IVA 00179350558

PROTOCOLLO E DATA COME DA PEC

Prot.

Del **29.1.2019**

Tit. 9 Cat. 12 Fasc.

REGIONE UMBRIA

V. MARIO ANGELONI, N°. 61

06124 PERUGIA (PG)

OGGETTO:

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SEZIONE A.U.A.

V. PLINIO IL GIOVANE, N°. 21

05100 TERNI (TR)

PEC:

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

- DITTA ILFER S.P.A., STR. DI MARATTA N. 53 – 05035 NARNI (TR).
- A.U.A. N°. 7 del 24.3.2014 - COMUNICAZIONE DI MODIFICA SOSTANZIALE, CONVOCAZIONE I CDS 24.10.2018, NS. PEC Provincia 19236.
- TRASMISSIONE REGIONE UMBRIA VERBALE DEL 24.10.2018, NS. PEC 21721 DEL 23.11.2018.
- INVIO COMUNE NARNI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA, NS. PEC 21907 del 27.11.2018.
- COMUNICAZIONE ARTT. 14 E SS. L. 241/1990 - PARERE.

Premesso che:

- la ditta Ilfer S.p.A., con sede legale e sede impianto a Narni (TR) in Str. di Maratta n. 53, è autorizzata ai sensi del D.P.R. 59/2013 con Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.) N. 7/2014 del 24.3.2014 rilasciata dal Comune di Narni per vari titoli abilitativi di cui al D.Lgs. 152/2006;
- la Società, in persona del legale rappresentante *p.t.*, intendendo inserire nuove tipologie di rifiuti ed aumentare i quantitativi di rifiuti da trattare, ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'A.U.A. N. 7/2014, ricevuta con PEC 19236 del 17.10.2018, in riferimento alla Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi, di cui agli artt. 214 – 216 D.Lgs. 152/2006, iscrizione nel Registro provinciale PN/TR – 006 del 18.5.2018;
- in seguito alla seduta della Conferenza di Servizi del 24.10.2018, di cui al relativo verbale ricevuto con PEC 21721 del 23.11.2018, il Comune di Narni ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla ditta Ilfer S.p.A., acquisita con PEC 21907 del 27.11.2018;
- successivamente, il competente Ufficio di questa Amministrazione ha svolto l'istruttoria nell'ambito del relativo procedimento in merito a tutta la documentazione prodotta.



Tutto ciò premesso, all'esito delle verifiche formali e sostanziali, la Provincia di Terni esprime **assenso** rispetto all'istanza di modifica sostanziale presentata, specificando quanto segue:

- l'attività di recupero dovrà avvenire secondo quanto comunicato dalla Ditta, rif. "**Allegato G2**" del 14.9.2018 e relativa documentazione, acquisiti con PEC 19236 del 17.10.2018;
- l'esercizio delle operazioni di recupero deve essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006, nonché di quanto disposto dal D.M. Ambiente 5.2.1998 in riferimento alle norme tecniche generali che fissano le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio dell'attività sopra comunicata è sottoposta alle procedure semplificate di cui all'art. 216 D.Lgs. citato;
- In caso di rinnovo/modifica, nonché per gli aspetti gestionali inerenti la Comunicazione, la Ditta deve attenersi al "Disciplinare per la gestione dei procedimenti relativi alle Comunicazioni in materia di recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e per il funzionamento del competente Ufficio" (di seguito Disciplinare), adottato dalla Provincia di Terni con D.D. n. 3 del 21.12.2017, pubblicato nel sito istituzionale.
- la Ditta, ai sensi dell'art. 214, comma 6, D.Lgs. 152/2006 e del D.M. Ambiente 350/1998, è tenuta a versare con le modalità indicate nel "Disciplinare" un diritto di iscrizione annuale entro il 30 Aprile di ciascun anno, il cui ammontare è determinato in relazione alla classe di iscrizione. Come disposto all'art. 3, comma 3, D.M. citato, in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nel termine indicato, è sospesa di diritto l'iscrizione nel Registro provinciale di cui all'art. 216, comma 3, D.Lgs. 152/2006;
- La ditta Ilfer S.p.A. in data 23.7.2014, prot. 37273, ha presentato garanzia finanziaria stipulata il 2.7.2014 in favore della Provincia di Terni, prestata ai sensi della D.G.R. Umbria 277/2005 (e successiva D.G.R. Umbria 1881/2010), con decorrenza dal 24.3.2014 fino al 24.3.2019, più un anno come previsto dalla normativa, ed accettata dalla Provincia con provvedimento PEC 43229 del 2.9.2014. Poiché la predetta D.G.R. è stata sostituita integralmente con D.G.R. Umbria n. 351 del 16.4.2018, la Società dovrà presentare una nuova garanzia finanziaria secondo quanto stabilito dalla Regione Umbria con D.G.R. N. 351/2018, come modificata dalla D.G.R. n. 1464 del 10.12.2018, in riferimento allo "Schema di polizza e schema di calcolo" adottati dalla Regione Umbria con D.D. n. 5451 del 31.5.2018.
- La Provincia comunicherà il numero di iscrizione nel Registro Provinciale (art. 216, comma 3, D.Lgs. 152/2006) della ditta Ilfer S.p.A., successivamente all'adozione del nuovo provvedimento di A.U.A. e all'accettazione della garanzia finanziaria, trasmettendo prospetto di sintesi relativo all'attività di recupero in procedura semplificata.

Il Direttore dell'Area Tecnico – Giuridica
Vice Segretario Generale

Avv. Maurizio Agnò

